

Serie Ordinaria n. 23 - Venerdì 05 giugno 2020

D.g.r. 3 giugno 2020 - n. XI/3193

Linee di indirizzo a sostegno delle iniziative a favore del mantenimento socio-lavorativo delle persone con disabilità a seguito dell'emergenza sanitaria da COVID-19

LA GIUNTA REGIONALE

Richiamate:

- la legge 12 marzo 1999 n. 68 «Norme per il diritto al lavoro dei disabili» ed in particolare l'art. 14 che prevede l'istituzione da parte delle Regioni del «Fondo regionale per l'occupazione dei disabili», d'ora in poi «Fondo», da destinare al finanziamento dei programmi regionali di inserimento lavorativo e dei relativi servizi;
- la legge regionale 4 agosto 2003 n. 13 «Promozione all'accesso al lavoro delle persone disabili e svantaggiate» come modificata dall'art. 12 comma 1 della l.r. 10 agosto 2018, n. 12, che prevede il finanziamento, attraverso le risorse del fondo regionale disabili (art. 7 l.r. 13/03) di azioni mirate al sostegno di politiche integrate di istruzione, formazione professionale, inserimento e mantenimento lavorativo di persone disabili;
- la legge regionale 28 settembre 2016 n. 22 «il mercato del lavoro in Lombardia»;
- la legge 81/2017 «Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato»;

Richiamata la l.r. n. 22/2016 come modificata dalla legge regionale 4 luglio 2018 n. 9 che delega alle Province e alla Città Metropolitana di Milano, secondo il rispettivo ambito territoriale, l'esercizio delle funzioni gestionali relative ai procedimenti amministrativi connessi alla gestione dei centri per l'impiego, compreso il collocamento mirato dei disabili di cui alla legge 68/1999 e assegna alla Regione funzioni di indirizzo e coordinamento;

Richiamata la d.g.r. 20 dicembre 2013 n. 1106 allegato A «Linee di indirizzo a sostegno delle iniziative in favore dell'inserimento socio-lavorativo delle persone con disabilità, a valere sul Fondo regionale istituito con la l.r. 13/2003 - annualità 2014-2016», che definisce il modello dei servizi per il lavoro rivolti ai disabili e, al punto 7, i criteri di riparto delle risorse.

Le misure previste finanziabili attraverso la programmazione provinciale sono la Dote Lavoro disabilità, la Dote Impresa-collocamento mirato e le Azioni di sistema;

Viste le ultime deliberazioni che hanno stanziato a favore delle province le risorse derivanti dal Fondo regionale di cui alla l.r. 13/2013:

- la d.g.r. n. 5964 del 12 dicembre 2016 rideterminazioni in ordine alle iniziative in favore dell'inserimento e il mantenimento socio-lavorativo delle persone con disabilità per le annualità 2017 e 2018;
- la d.g.r. n. 6885 del 17 luglio 2017 linee di indirizzo a sostegno delle iniziative in favore dell'inserimento socio-lavorativo delle persone disabili, a valere sul fondo regionale istituito con l.r. 4 agosto 2003 n. 13 - annualità 2017-2018;
- la d.g.r. n. 843 del 19 novembre 2018 «Linee di indirizzo a sostegno delle iniziative in favore dell'inserimento socio-lavorativo delle persone con disabilità, a valere sul fondo regionale istituito con l.r. 13/2013 con la quale sono stati determinati i criteri di destinazione del fondo 2018 per le attività 2019-2020»;
- la d.g.r. n. 2461 del 18 novembre 2019 «Linee di indirizzo a sostegno delle iniziative in favore dell'inserimento socio-lavorativo delle persone con disabilità, a valere sul fondo regionale istituito con l.r. 13/2013 con la quale sono stati determinati i criteri di destinazione del fondo 2019 per le attività 2020-2021»;

Visti i decreti di impegno a favore delle province lombarde:

- n. 13150/2016 e n. 13149/2016 relativi alle risorse stanziato con d.g.r. 5964/2016;
- n. 13986/2017 e n. 13612/2017 relativi alle risorse stanziato con d.g.r. 6885/2017;
- n. 17491/2018 relativo alle risorse stanziato con d.g.r. 843/2018;
- n. 2461/2019 relativi alle risorse stanziato con d.g.r. 2461/2019;

Richiamati altresì i provvedimenti governativi per fronteggiare l'emergenza covid-19:

- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio

2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;

- i successivi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri recanti «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» del 1° marzo 2020, 8 marzo 2020, 11 marzo 2020 pubblicati nella Gazzetta Ufficiale;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020 recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale, n. 76 del 22 marzo 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 aprile 2020 che proroga al 13 aprile 2020 le suddette misure;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020 che prosegue con le misure restrittive fino al 3 maggio 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020 che prevede tra l'altro le Misure di contenimento del contagio per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive industriali e commerciali;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020 che introduce ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19;

Preso atto del «Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro» sottoscritto il 14 marzo 2020 da sindacati e associazioni datoriali - su invito del presidente del Consiglio e dei ministri dell'Economia, del Lavoro, delle Politiche sociali, dello Sviluppo economico e della Salute - e integrato in data 24 aprile 2020 in vista della c.d. Fase 2 di progressiva riapertura delle attività economiche dopo la fase di lockdown, che è parte integrante (allegato 6) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020;

Dato atto che, a livello settoriale e a livello aziendale, sono previsti specifici protocolli di sicurezza che prescrivono misure di contenimento nell'uso degli spazi e norme di comportamento che coinvolgono anche i lavoratori;

Considerato che:

- l'emergenza sanitaria e la prolungata chiusura di molte attività economiche, dove trovano impiego molti lavoratori disabili, pone alcuni rischi e problemi anche in occasione della c.d. Fase 2 tra cui il mantenimento del posto di lavoro;
- l'adattabilità dei lavoratori disabili alle nuove condizioni di lavoro può, in molti casi, trovare risposta in soluzioni organizzative che consentano alla persona di lavorare in smart working;

Considerato che l'insorgere dell'emergenza sanitaria ha costretto l'interruzione di esperienze di tirocinio per persone disabili finanziate attraverso la misura Dote impresa collocamento mirato il cui schema di bando adottato con decreto regionale n. 3311/2017. La misura prevede che l'agevolazione del rimborso dei tirocini non è erogabile nel caso i tirocinanti abbiano già svolto il tirocinio nella stessa azienda nei 12 mesi antecedenti la data di avviamento per la quale si chiede il rimborso;

Rilevata la necessità:

- di favorire le condizioni che permettano ai lavoratori disabili di lavorare in modalità smart working, attraverso l'adattamento della postazione di lavoro e il superamento del divieto tecnologico presso il domicilio;
- di disporre un servizio di accompagnamento e di formazione che aiuti il disabile ad adattarsi al nuovo contesto organizzativo;
- di disporre che i tirocinanti finanziati con Dote Impresa Collocamento mirato e interrotti a causa dell'emergenza sanitaria possano essere riattivati con la stessa impresa;

Atteso che:

- le Province, sulla base delle risorse stanziato e impegnate da Regione Lombardia con gli atti sopra citati, hanno adottato i piani di attività (c.d. masterplan) per ciascuna annualità di finanziamento. In particolare, con il Fondo 2019 è stata programmata l'attività per le annualità 2020-2021 anche utilizzando le eventuali economie delle annualità

2017 e 2018, agli atti dalla scrivente struttura;

- nei piani provinciali vi è disponibilità di risorse non ancora impegnate, con particolare riferimento alla Dote Impresa-collocamento mirato e alla Dote Lavoro disabilitati;

Considerato che, per sostenere l'occupazione dei disabili nel nuovo contesto alla luce delle necessità sopra descritte, sono stati elaborati, in collaborazione con i servizi del collocamento mirato delle Province/Città Metropolitana, quattro tipologie di azioni definite nell'allegato A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che costituiscono integrazioni delle misure già esistenti attuabili dalle Province stesse;

Sentiti i servizi del Collocamento Mirato delle 12 Province/Città Metropolitana, le risorse per l'attuazione delle azioni dell'allegato A possono trovare copertura nello stanziamento della d.g.r. 2461/2019 di € 12 Mln e nelle eventuali risorse residue degli stanziamenti delle d.g.r. n. 843 del 19 novembre 2018, n. 6885 del 17 luglio 2017, e n. 5964 del 12 dicembre 2016;

Atteso che l'Azione 1 e l'Azione 2 dell'allegato A costituiscono aiuti di stato da riconoscere in regime di «Quadro Temporaneo per le misure di aiuti di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza COVID-19» oppure in regime di «de minimis» ove non sono verificate le condizioni;

Visti:

- il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» ed in particolare gli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di «impresa unica»), 3 (Aiuti de minimis), 4 (calcolo dell'ESL), 5 (cumulo) e 6 (controllo);
- la Comunicazione della Commissione sul Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 - C(2020) 1863 final - del 3 aprile 2020 e ss.mm.ii; Il d.l. 19 maggio 2020, n. 34 «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID19» artt. 53 e sss nella parte in cui istituiscono il regime quadro per le Amministrazioni Regionali e le Camere di Commercio;
- decisione della Commissione Europea C(2020) 3482 final del 21 maggio 2020 sul regime quadro numerato come aiuto SA.57021 che approva la misura statale che autorizza le Amministrazioni regionali e le Camere di Commercio a concedere aiuti anticrisi di Stato secondo la Comunicazione di cui sopra ed in particolare l'art. 54 del d.l. 34/2020 e i punti 42 e 44 della decisione per la compatibilità nel rispetto alla sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione nonché gli artt. 53, 61, 63 e 64 del d.l. 34/2020 in tema di principi generali e disposizioni comuni ed i punti 26 e seguenti della decisione per il cumulo ed il punto 29 e seguenti della decisione per il monitoraggio;

Ritenuto a tal fine che:

- con solo riferimento all'utilizzo della disciplina citata in tema di aiuti temporanei anticrisi, le concessioni a valere sulla presente iniziativa sono assunte entro il 31 dicembre 2020;
- i contributi alle imprese beneficiarie sono concessi sulla base del regime scelto dal soggetto beneficiario in fase di presentazione della domanda, fatte salve le verifiche in fase istruttoria e la possibilità di modifica d'ufficio del regime applicato ove necessario, nel rispetto delle seguenti discipline:
 1. del Reg(UE) 1407/13 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» ed in particolare gli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di «impresa unica»), 3 (Aiuti de minimis), 5 (cumulo) e 6 (controllo);
 2. oppure nel Regime quadro della disciplina degli aiuti SA.57021 e in particolare nella sezione 3.1. della Comunicazione della Commissione Europea approvata con Comunicazione (2020) 1863 del 19 marzo 2020 «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e ss.mm.ii, nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione ed all'art. 54 del d.l. 34/2020 e delle rispettive disposizioni comuni citate;

Stabilito che, in caso di contributo concesso ai sensi del Reg. (UE)1407/13 artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni), 3 (aiuti «de minimis»), 5 (cumulo) e 6 (controlli), la concessione

non è rivolta ai settori esclusi di cui all'art. 1 par. 1 e 2 del Reg. UE 1407/2013;

Dato atto che l'impresa beneficiaria dovrà sottoscrivere una dichiarazione, ai sensi del d.p.r. 445/2000, che attesti di non rientrare nelle specifiche esclusioni di cui all'articolo 1 par. 1 e 2 del suddetto Regolamento (UE);

Stabilito che, in caso di contributo concesso, nel rispetto della decisione della Commissione Europea C(2020) 3482 final del 21 maggio 2020 sul regime quadro numerato come aiuto SA.57021 che approva la misura statale che autorizza le Amministrazioni regionali e le Camere di Commercio a concedere aiuti anticrisi di Stato secondo la Comunicazione di cui sopra ed in particolare nel rispetto dell'art. 54 del d.l. 34/2020 e i punti 42 e 44 della decisione per la compatibilità nel rispetto alla sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione nonché gli artt. 53, 61, 63 e 64 del d.l. 34/2020 in tema di principi generali e disposizioni comuni ed i punti 26 e seguenti della decisione per il cumulo ed il punto 29 e seguenti della decisione per il monitoraggio:

- gli aiuti di cui alla sezione 3.1 possono essere concessi nel limite massimo di 800.000,00 euro per impresa, al lordo di oneri e imposte, e possono essere cumulati con aiuti ai sensi del Regolamento (UE) 1407/2013 del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis, nonché con aiuti concessi sul Regolamento di esenzione (651/2014) a condizione che siano rispettate le disposizioni e le norme sul cumulo degli aiuti inquadrate in predetti regimi;
- al fine di verificare che gli aiuti concessi nella sezione 3.1 non superino il massimale di 800.000,00 euro stabilito dal quadro temporaneo, tenendo conto di qualsiasi altro aiuto cumulabile ai sensi del presente bando e della decisione della Commissione europea sull'aiuto SA.57021, concesso anche da altre autorità a valere sulla sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione citata, sarà verificata la posizione del soggetto beneficiario esclusivamente all'interno del Registro Nazionale Aiuti, fino a nuova eventuale determinazione statale;
- le imprese beneficiarie ai fine della concessione non devono essere in difficoltà, ai sensi dell'articolo 2, punto 18 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, alla data del 31 dicembre 2019 e che per la verifica di tale vincolo devono essere richieste specifiche autodichiarazioni ai sensi del d.p.r. 445/2000 da parte dell'impresa richiedente;
- gli aiuti in questione possono essere concessi entro e non oltre il 31 dicembre 2020;

Vista la legge 234/2012 art. 52 ed il decreto 115/2017 art. 9 e ss.;

Ritenuto di demandare agli uffici del Collocamento Mirato delle province/Città Metropolitana in quanto soggetti attuatori delle azioni di cui al presente provvedimento, gli adempimenti di cui al d.m. 115/17 al fine di assicurare il corretto utilizzo del Registro Nazionale Aiuti sia in fase di concessione che in fase di erogazione ed in particolare le visure relative agli aiuti de minimis (anche nel rispetto dell'art. 14 comma 4 del d.m. 115/17) e la visura aiuti di cui alla sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione (2020) 1863 del 19 marzo 2020 nonché le registrazioni degli aiuti individuali secondo quanto stabilito all'art.9 del d.m. 115/17, a seguito della registrazione della misura in RNA da parte del Dipartimento per le Politiche Europee, e secondo eventuali determinazioni statali con riferimento alle concessioni entro il regime quadro SA.5702;

Stabilito che l'aggiornamento dell'applicazione del Regime di aiuti di Stato, conseguentemente alla notifica unica statale o regionale, verrà demandata a provvedimenti dei dirigenti delle Province e della Città metropolitana, in particolare per gli aspetti tecnici relativi alla verifica del massimale e ad eventuali regole di cumulo;

Ritenuto:

- di approvare le linee guida di cui all'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per le iniziative a favore del mantenimento socio-lavorativo delle persone con disabilità a seguito dell'emergenza sanitaria da Covid -19;
- di stabilire che le azioni:
 - verranno attuate delle Province e dalla Città Metropolitana nell'ambito delle misure finanziate con il Fondo regionale disabili l.r.13/2003 già programmate per le annualità 2020 -2021;
 - trovano copertura per un ammontare stimato - sulla base delle comunicazioni delle Province - di Euro 12 Mi-

Serie Ordinaria n. 23 - Venerdì 05 giugno 2020

lioni, nell'ambito dello stanziamento previsto dalla d.g.r. 2461/2019, e già ripartito fra le amministrazioni provinciali, e dei residui, ove disponibili, a valere sugli stanziamenti delle annualità precedenti (delle d.g.r. n. 843 del 19 novembre 2018, n. 6885 del 17 luglio 2017, e n. 5964 del 12 dicembre 2016);

- di autorizzare le Province e la Città Metropolitana ad aggiornare il masterplan Fondo 2019 (attività 2020-2021), destinando una quota di risorse nell'ambito delle proprie assegnazioni, alle azioni di cui all'allegato A sulla base del fabbisogno stimato del proprio territorio e di aggiornare i dispositivi vigenti (Dote Lavoro - disabilità, Azioni di rete per il lavoro - ambito disabilità, Dote Impresa-collocamento mirato) al fine di procedere all'erogazione a partire dal mese di giugno 2020;
- di modificare il punto 1.2 «Rimborso per l'attivazione di tirocini» dell'allegato A del decreto n. 3311/2017 «Schema di bando Dote Impresa Collocamento Mirato» prevedendo che sono ammesse all'agevolazione i tirocini finanziati con Dote Impresa Collocamento mirato e interrotti a causa dell'emergenza sanitaria e che gli stessi possono essere riattivati con la stessa impresa;
- di disporre che le Province e la Città Metropolitana trasmetteranno a Regione Lombardia i masterplan aggiornati per la ricognizione complessiva delle risorse riprogrammate con riferimento a ciascuna azione, unitamente ai dati di monitoraggio al 30 giugno 2020 aggiornati con i nuovi target di utenza di riferimento;
- di demandare alla struttura regionale competente la rilevazione del fabbisogno territoriale riferito al target specifico dei lavoratori disabili coinvolti dall'emergenza Covid - 19 e delle iniziative attuate dalle Province e dalla Città Metropolitana;
- di stabilire che, sulla base dei dati di monitoraggio al 30 giugno 2020, la nuova programmazione delle risorse del Fondo 2020 (attività 2021-2022), da determinarsi a seguito dell'accertamento delle nuove entrate, terrà conto degli ulteriori ambiti di fabbisogno che non avranno trovato copertura attraverso le risorse già stanziare e oggetto del presente provvedimento;

Acquisito il parere del Comitato aiuti nella seduta del 26 maggio 2020 di cui al verbale qui allegato;

Sentito: il Comitato per l'amministrazione del Fondo di cui all'art. 8 l.r. 13/2003 sopra richiamato, attraverso procedura scritta il 13 maggio 2020;

All'unanimità di voti, espressi nelle forma di legge;

DELIBERA

1. di approvare le linee guida di cui all'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per le iniziative a favore del mantenimento socio-lavorativo delle persone con disabilità a seguito dell'emergenza sanitaria da Covid -19;

2. di stabilire che le azioni:

- verranno attuate dalle Province e dalla Città Metropolitana nell'ambito delle misure finanziate con il Fondo regionale di cui all'art. 13/2003 già programmate per le annualità 2020-2021;
- trovano copertura per un ammontare stimato - sulla base delle comunicazioni delle Province - di Euro 12 Milioni, nell'ambito dello stanziamento previsto dalla d.g.r. 2461/2019, e già ripartito fra le amministrazioni provinciali, e dei residui, ove disponibili, a valere sugli stanziamenti delle annualità precedenti (delle d.g.r. n. 843 del 19 novembre 2018, n. 6885 del 17 luglio 2017, e n. 5964 del 12 dicembre 2016);

3. di autorizzare le Province e la Città Metropolitana:

- ad aggiornare il masterplan Fondo 2019 (attività 2020-2021), destinando una quota di risorse nell'ambito delle proprie assegnazioni, alle azioni di cui all'allegato A sulla base del fabbisogno stimato del proprio territorio e di aggiornare i dispositivi vigenti (Dote Lavoro - disabilità, Azioni di rete per il lavoro - ambito disabilità, Dote Impresa-collocamento mirato) al fine di procedere all'erogazione a partire dal mese di giugno 2020;
- a modificare il punto 1.2 «Rimborso per l'attivazione di tirocini» dell'allegato A del decreto n. 3311/2017 «Schema di bando Dote Impresa Collocamento Mirato» prevedendo che sono ammesse all'agevolazione i tirocini finanziati con Dote Impresa Collocamento mirato e interrotti a causa dell'emergenza sanitaria e che gli stessi possono essere riattivati con la stessa impresa;

4. di disporre che le Province e la Città Metropolitana trasmetteranno a Regione Lombardia i masterplan aggiornati per

la ricognizione complessiva delle risorse riprogrammate con riferimento a ciascuna azione, unitamente ai dati di monitoraggio al 30 giugno 2020 aggiornati con i nuovi target di utenza di riferimento;

5. di demandare alla struttura regionale competente la rilevazione del fabbisogno territoriale riferito al target specifico dei lavoratori disabili coinvolti dall'emergenza Covid - 19 e delle iniziative attuate dalle Province e dalla Città Metropolitana;

6. di stabilire che, sulla base dei dati di monitoraggio al 30 giugno 2020, la nuova programmazione delle risorse del Fondo 2020 (attività 2021-2022), da determinarsi a seguito dell'accertamento delle nuove entrate, terrà conto degli ulteriori ambiti di fabbisogno che non avranno trovato copertura attraverso le risorse già stanziare e oggetto del presente provvedimento;

7. di stabilire che:

- con solo riferimento all'utilizzo della disciplina citata in tema di aiuti temporanei anticrisi, le concessioni a valere sulla presente iniziativa sono assunte entro il 31 dicembre 2020;

- i contributi alle imprese beneficiarie sono concessi sulla base del regime scelto dal soggetto beneficiario in fase di presentazione della domanda, fatte salve le verifiche in fase istruttoria e la possibilità di modifica d'ufficio del regime applicato ove necessario, nel rispetto delle seguenti discipline:

1. del Reg(UE) 1407/13 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» ed in particolare gli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di «impresa unica»), 3 (Aiuti de minimis), 5 (cumulo) e 6 (controllo);

2. oppure nel Regime quadro della disciplina degli aiuti SA.57021 e in particolare nella sezione 3.1. della Comunicazione della Commissione Europea approvata con Comunicazione (2020) 1863 del 19 marzo 2020 «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del 7 COVID-19» e ss.mm.ii, nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione ed all'art. 54 del d.l. 34/2020 e delle rispettive disposizioni comuni citate;

- in caso di contributo concesso ai sensi del Reg(UE) 1407/13 artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni), 3 (aiuti «de minimis»), 5 (cumulo) e 6 (controlli) la concessione non è rivolta ai settori esclusi di cui all'art. 1 par. 1 e 2 del Reg. UE 1407/2013;

- l'impresa beneficiaria dovrà sottoscrivere una dichiarazione, ai sensi del DPR 445/2000, che attesti di non rientrare nelle specifiche esclusioni di cui all'articolo 1 par. 1 e 2 del suddetto Regolamento (UE);

- in caso di contributo concesso nel rispetto della decisione della Commissione Europea C(2020) 3482 final del 21 maggio 2020 sul regime quadro numerato come aiuto SA.57021 che approva la misura statale che autorizza le Amministrazioni regionali e le Camere di Commercio a concedere aiuti anticrisi di Stato secondo la Comunicazione di cui sopra ed in particolare nel rispetto dell'art.54 del d.l. 34 /2020 e i punti 42 e 44 della decisione per la compatibilità nel rispetto alla sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione nonché gli artt. 53, 61, 63 e 64 del d.l. 34/2020 in tema di principi generali e disposizioni comuni ed i punti 26 e seguenti della decisione per il cumulo ed il punto 29 e seguenti della decisione per il monitoraggio:

- gli aiuti di cui alla sezione 3.1 possono essere concessi nel limite massimo di 800.000,00 euro per impresa, al lordo di oneri e imposte, e possono essere cumulati con aiuti ai sensi del Regolamento (UE) 1407/2013 del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis, nonché con aiuti concessi sul Regolamento di esenzione (651/2014) a condizione che siano rispettate le disposizioni e le norme sul cumulo degli aiuti inquadrati in predetti regimi;

- al fine di verificare che gli aiuti concessi nella sezione 3.1 non superino il massimale di 800.000,00 euro stabilito dal quadro temporaneo, tenendo conto di qualsiasi altro aiuto cumulabile ai sensi del presente bando e della decisione della Commissione europea sull'aiuto SA.57021, concesso anche da altre autorità a valere sulla sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione

citata, sarà verificata la posizione del soggetto beneficiario esclusivamente all'interno del Registro Nazionale Aiuti, fino a nuova eventuale determinazione statale;

- le imprese beneficiarie ai fine della concessione non devono essere in difficoltà, ai sensi dell'articolo 2, punto 18 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, alla data del 31 dicembre 2019 e che per la verifica di tale vincolo devono essere richieste specifiche autodichiarazioni ai sensi del d.p.r. 445/2000 da parte dell'impresa richiedente;
- gli aiuti in questione possono essere concessi entro e non oltre il 31 dicembre 2020;

8. di demandare agli uffici del Collocamento Mirato delle province/Città Metropolitana in quanto soggetti attuatori delle azioni di cui al presente provvedimento:

- l'aggiornamento dell'applicazione del Regime di aiuti di Stato, conseguentemente alla notifica unica statale o regionale, per gli aspetti tecnici relativi alla verifica del massimale e ad eventuali regole di cumulo;
- gli adempimenti di cui al d.m. 115/17 al fine di assicurare il corretto utilizzo del Registro Nazionale Aiuti sia in fase di concessione che in fase di erogazione ed in particolare le visure relative agli aiuti de minimis (anche nel rispetto dell'art.14 comma 4 del d.m. 115/17) e la visura aiuti di cui alla sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione (2020) 1863 del 19 marzo 2020 nonché le registrazioni degli aiuti individuali secondo quanto stabilito all'art. 9 del d.m. 115/17, a seguito della registrazione della misura in RNA da parte del Dipartimento per le Politiche Europee, e secondo eventuali determinazioni statali con riferimento alle concessioni entro il regime quadro SA.5702.

Il segretario: Enrico Gasparini

_____ • _____

Allegato A

PROPOSTE PER AZIONI NELLA FASE DI RIPRESA POST COVID-19 A SOSTEGNO DELL'INSERIMENTO E DEL MANTENIMENTO LAVORATIVO DELLE PERSONE DISABILI

Premessa

L'attuale fase di emergenza sanitaria rende necessarie risposte rapide ed efficaci alle nuove necessità di imprese e lavoratori disabili. Per questo motivo, Regione Lombardia propone alcune azioni volte in primo luogo a salvaguardare l'occupazione delle persone con disabilità, che integrano le politiche attive per il lavoro attualmente in vigore, e sono immediatamente applicabili sul territorio provinciale/metropolitano. In particolare, le azioni proposte si configurano come un'integrazione delle misure previste da "Dote Lavoro – Persone Disabili Occupate" e "Dote Impresa – Collocamento Mirato", da tempo operative e gestite interamente a livello provinciale.

Le azioni qui prospettate vogliono quindi incidere sulla fase di post-emergenza, avendo, come scopo principale, il sostegno alle aziende e la salvaguardia dei posti di lavoro del personale attualmente occupato nei primi dodici mesi dopo la conclusione del periodo di cassa integrazione.

Azioni proposte

L'eccezionalità della situazione dovuta all'emergenza COVID-19 e il conseguente significativo aumento del numero di richieste di ammortizzatori sociali riscontrato nel mese di Febbraio 2020 rispetto a Febbraio 2019 (ad esempio in Lombardia +105% di ore di CIG Ordinaria¹) rende difficile una stima precisa di quanti lavoratori potranno essere coinvolti dal presente intervento. Si ritiene che tale numero possa essere pari ad almeno al 50% dei lavoratori disabili attualmente coinvolti dalle misure di L.68/99. Questa stima porta a presupporre il coinvolgimento di almeno 31.000 lavoratori².

Le azioni proposte sono attuabili come integrazioni rispetto alle misure "Dote Lavoro – Persone Disabili Occupate" e "Dote Impresa – Collocamento Mirato", attualmente gestite dalle Province/Città Metropolitana nell'ambito dei Piani provinciali disabili finanziati con il Fondo l.r.13/2003.

Tali azioni sono finanziabili prioritariamente con le risorse impegnate da Regione con il riparto del Fondo Regionale per l'Occupazione dei Disabili (l.r. 13/2003) a valere sulle annualità 2018 e 2019: queste sono dunque già nelle disponibilità delle Province/Città Metropolitana. Per la loro attuazione, ciascuna Amministrazione provinciale provvederà a modificare il Masterplan già approvato al fine di redistribuire le risorse tra le varie azioni in funzione dei nuovi bisogni e necessità identificate. Potranno essere destinate a tali misure anche eventuali risorse residue, già trasferite alle province, relative al Fondo Nazionale Disabili di cui all'art.13 L.68/99.

In seconda battuta si farà ricorso al finanziamento delle ulteriori risorse ancora da programmare a valere sul Fondo 2020.

Di seguito le schede riassuntive di ciascuna azione:

1. Incentivi per il mantenimento lavorativo (Implementazione Dote Impresa – Collocamento Mirato);

¹ "INPS - Cassa Integrazione Guadagni e Disoccupazione. Ore autorizzate per trattamenti di integrazione salariale, domande e beneficiari di disoccupazione e mobilità. Report mensile marzo 2020"
(<http://www.bollettinoadapt.it/cassa-integrazione-guadagni-e-disoccupazione-febbraio-2020/>)

² Calcolato sulla base del numero di posti di lavoro coperti tramite L.68/99 nell'anno 2018 (~62.000 posti coperti). Si evidenzia che per la stima sono stati utilizzati i dati relativi al 2018 in quanto le rilevazioni provinciali per il 2019 sono attualmente in corso.

- 2. **Smartworking per persone disabili occupate** (Implementazione Dote Impresa – Collocamento Mirato);
- 3. **Rafforzamento della formazione e del tutoraggio per persone disabili occupate** (Implementazione Dote Lavoro – Persone Disabili Occupate);
- 4. **Indennità ai tirocinanti** (Implementazione Dote Impresa – Collocamento Mirato).

AZIONE 1

INCENTIVI PER IL MANTENIMENTO LAVORATIVO (IMPLEMENTAZIONE DOTE IMPRESA – COLLOCAMENTO MIRATO)	
Destinatari	Aziende fino a 50 dipendenti al termine del ricorso ad ammortizzatori sociali (CIGO, CIGS, CIGD, FIS, Fondi bilaterali) per motivazioni riconducibili al COVID-19.
Azione	Incentivo una tantum alle aziende per il mantenimento lavorativo dei lavoratori disabili.
Descrizione intervento	L’azienda riceve un contributo una tantum per lavoratore volto a incentivare il mantenimento della persona in organico per almeno 12 mesi tramite lo strumento Dote Impresa – Collocamento Mirato. Il contributo previsto è di massimo € 6.000. Il contributo non potrà in ogni caso essere superiore al 50% del costo del lavoro effettivamente sostenuto dall’azienda per la persona disabile. Nel caso in cui si verifichi la trasformazione di un contratto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato, all’azienda è riconosciuto un ulteriore contributo di € 1.000. Tale contributo una tantum è alternativo all’incentivo assunzionale nei casi ove l’impresa richiedente risulti già beneficiaria di tale contributo.
Modalità attuative	L’incentivo è concesso tramite la modifica degli interventi previsti relativi all’ “Asse I – Incentivi” dell’avviso “Dote Impresa – Collocamento Mirato” da parte della Provincia/Città Metropolitana, a valere sulle risorse del Fondo Regionale per l’Occupazione dei Disabili (l.r. 13/2003) delle annualità 2018 e 2019. I contributi concessi al momento dell’accettazione della domanda sono erogati per il 50% dopo le prime 3 mensilità liquidate al lavoratore e il restante 50% al conseguimento del risultato occupazionale previsto, ovvero il mantenimento del posto di lavoro per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi dalla data di conclusione del periodo di cassa integrazione.
REGIME DI AIUTO	Regolamento UE n. 1407/2013 “De minimis” oppure decisione della Commissione Europea C(2020) 3482 final del 21 maggio 2020 sul regime quadro numerato come aiuto SA.57021

AZIONE 2

SMARTWORKING PER PERSONE DISABILI OCCUPATE (IMPLEMENTAZIONE DOTE IMPRESA – COLLOCAMENTO MIRATO)	
Destinatari	Imprese con sede operativa in Regione Lombardia che occupano lavoratori disabili.
Azione	Ampliamento degli ambiti di aiuto previsti dalle misure Dote Impresa – Collocamento Mirato finalizzato alla creazione di postazioni di smartworking per i lavoratori disabili occupati.
Descrizione intervento	Dote Impresa – Collocamento Mirato è integrata con i seguenti servizi relativi all’ “Asse II – Consulenza e servizi”, erogabili a fronte dell’accordo di smartworking per la modalità di lavoro sottoscritto ai sensi dell’art.18 della Legge 81 del 2017: 1. Consulenza per la selezione di ausili e adattamento del posto di lavoro presso il domicilio della persona disabile , in riferimento alle necessità di lavoro agile e smartworking alle quali l’azienda potrebbe doversi adeguare al fine di tutelare la salute dei propri lavoratori. Come attualmente avviene per i servizi di consulenza all’interno di Dote Impresa – Collocamento Mirato, è previsto il

	contributo per il costo reale esposto, fino ad un massimo di € 2.000 per l'attivazione di uno o più servizi per la selezione di ausili e l'adattamento del posto di lavoro presso il domicilio della persona disabile. 2. Contributi per l'acquisto di ausili. Oltre agli ambiti attualmente previsti in Dote Impresa – Collocamento Mirato, i contributi potranno essere utilizzati per l'acquisto di ausili atti alla creazione di una postazione di smartworking presso il domicilio del lavoratore. È previsto un contributo per le spese sostenute in relazione all'acquisto di ausili e per l'adattamento del posto di lavoro per l'80% del costo sostenuto, per un importo massimo di € 10.000. 3. Dotazione di device tecnologici consoni a permettere al lavoratore di svolgere la propria mansione da remoto. È previsto un contributo per le spese sostenute in relazione all'acquisto device tecnologici per l'80% del costo sostenuto, per un contributo massimo di € 1.000.
Modalità attuative	I contributi sono concessi tramite la modifica degli interventi previsti relativi all' "Asse II – Consulenza e servizi" dell'avviso "Dote Impresa – Collocamento Mirato" da parte delle Province/Città Metropolitana, che possono utilizzare le risorse del Fondo Regionale per l'Occupazione dei Disabili (l.r. 13/2003) a valere sulle annualità 2018 e 2019. La modalità di erogazione viene individuata dalla Provincia/Città Metropolitana tenendo conto delle peculiarità di ogni progetto. Le province potranno prevedere che le spese sostenute dalle imprese siano riconosciute a partire dalla data del 1 marzo 2020. Il contributo potrà essere erogato al soggetto beneficiario anche tramite un soggetto formalmente delegato.
REGIME DI AIUTO	Regolamento UE n. 1407/2013 "De minimis" oppure decisione della Commissione Europea C(2020) 3482 final del 21 maggio 2020 sul regime quadro numerato come aiuto SA.57021

AZIONE 3

RAFFORZAMENTO DELLA FORMAZIONE E DEL TUTORAGGIO PER PERSONE DISABILI OCCUPATE (IMPLEMENTAZIONE DOTE LAVORO – PERSONE DISABILI OCCUPATE)	
Destinatari	Lavoratori disabili occupati al termine del ricorso ad ammortizzatori sociali (CIGO, CIGS, CIGD, FIS, Fondi bilaterali) per motivazioni riconducibili al COVID-19.
Azione	Ampliamento dei servizi previsti dalle misure "Dote Lavoro – Persone Disabili Occupate" al fine di implementare i servizi alla persona resi necessari dalla ripresa post COVID-19.
Descrizione Intervento	"Dote Lavoro – Persone Disabili Occupate" è integrata con i seguenti servizi: Area "Consolidamento delle competenze": - Formazione per sviluppare/adequare le competenze professionali alla eventuale riconversione delle attività produttive dell'azienda e/o alle eventuali nuove norme e adempimenti, con particolare attenzione alle metodologie che permettano formazione a distanza - Tutoraggio on-the-job aziendale volte a supportare la persona in eventuali nuove mansioni lavorative e/o nuove modalità di lavoro (lavoro agile/smart-working) Area "Mantenimento lavorativo": - Attivazione di servizi specialistici di consulenza psicologica, al fine di supportare il lavoratore a superare gli impatti sociali del COVID-19
Modalità attuative	Il servizio è riconosciuto all'interno dei massimali previsti per "Dote Lavoro – Persone Disabili Occupate" (DGR 1106/2013).

REGIME DI AIUTO	Il contributo <u>non costituisce aiuto di stato</u> in quanto finalizzato come aiuto alla persona che riceve un servizio da parte di soggetti accreditati ai sensi della L.R. n. 22/2006.
------------------------	---

AZIONE 4

CONTRIBUTO PER INDENNITÀ AI TIROCINANTI (IMPLEMENTAZIONE DOTE IMPRESA – COLLOCAMENTO MIRATO)	
Destinatari	Aziende che hanno sospeso l’attività di tirocinio – precedentemente attivato sul bando “Dote Impresa – Collocamento Mirato” – di lavoratori disabili a causa dell’emergenza COVID-19.
Azione	Contributo da riconoscere al soggetto (ospitante o promotore) che, in base alla convenzione di tirocinio, eroga l’indennità al tirocinante. Il contributo è riconosciuto subordinatamente al mantenimento del tirocinio della persona disabile che ha sospeso il tirocinio a causa dell’emergenza COVID-19. Copre le spese per l’erogazione dell’indennità di tirocinio durante il periodo della sospensione ed è condizionato al mantenimento del tirocinio e alla relativa proroga a completamento del piano formativo.
Descrizione intervento	Il contributo spettante corrisponde all’indennità mensile prevista nella convenzione di tirocinio per il numero di mesi di sospensione per un importo complessivo non superiore a € 3.000.
Modalità attuative	Il contributo viene erogato tramite Dote Impresa – Collocamento Mirato.
REGIME DI AIUTO	Il contributo <u>non costituisce aiuto di stato</u> in quanto si configura come indennità di partecipazione a favore della persona e non ha natura retributiva mentre l’attività dell’azienda ospitante risponde ad una funzione di compensazione sociale e non all’acquisizione di una prestazione professionale.